



Città di Reggio Calabria

SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggocal.it

ORD. N. 666

Prot. n. _____ del 14/12/2022

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA TRAPEZI DI CROCE VALANIDI

IL DIRETTORE

Vista la richiesta della Castore Spl prot. n. 267203 del 13/12/2022 per la modifica della circolazione in via Trapezi di Croce Valanidi per lavori di riparazione sulla sede stradale;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

In via Trapezi di CroceValanidi civico 30

Divieto di transito

Il divieto di sosta con rimozione ambo i lati

dalle ore 7,00 alle ore 17,00 dei giorni 20 e 21 dicembre 2022

Si prescrive la segnalazione della chiusura strada in corrispondenza delle intersezioni a monte ed a valle dell'area di cantiere.

Il percorso alternativo è su Contrada Trapezi Nord.

La castore spl dovrà approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica a norma dell'art. 21 del d.l.vo n. 285/92 e successive modificazioni.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

La castore spa s.r.l. dovrà inoltre adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza della circolazione sia veicolare che pedonale.

La stessa castore spl e' responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;

- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;

- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 16/12/2022

Il Responsabile del servizio
Ing. Scalo Domenico

Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco